

Rappresentanti di lista

I delegati delle liste possono designare presso ogni seggio elettorale due rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, i quali hanno il compito di vigilare lo svolgimento delle operazioni per la tutela degli interessi delle rispettive liste.

La designazione va fatta con dichiarazione scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.14 L. 53/1990: essa può essere effettuata con un unico atto nel quale sono riepilogati i nominativi dei rappresentanti per ogni sezione ovvero con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i propri rappresentanti.

Le designazioni possono essere presentate entro **venerdì 2 marzo entro le ore 14,00** alla segreteria del comune che ne curerà la trasmissione ai presidenti di seggio oppure anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto.